AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO
Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Legge Regionale n.14 del 2016
C. F. 92104680647

Integrazione alla

Relazione illustrativa
della scelta della modalità di gestione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) approvata con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 22 del 5 settembre 2024

Collina Liguorini, 83100 Avellino – c/o sede Regione Campania
tel. 0825 765 749/523 Fax 0825 765 408 segreteria@pec.atorifiutiav.it atorifiutiav@gmail.com

A seguito di quanto esposto **dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato** nel proprio Parere, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 10.10.1990 n. 287, prot. 99679 del 6.11.2024, relativo alla deliberazione del Consiglio dell'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Avellino n. 22 del 5 settembre 2024, recante "*Art. 26 bis della Legge Regione Campania n.14 del 26.05.2016: scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e approvazione della Relazione ex. Art. 14 comma 3 d.lgs. 201/2022*" la scrivente Direttore Generale ha svolto il seguente procedimento istruttorio per la valutazione della documentazione pervenuta da Irpiniambiente S.p.A..
L'elaborazione è stata svolta anche sulla base delle considerazioni esposte nella nota acquisita agli atti, prot. 1358 del 28.12.2024, dal consulente incaricato dalla scrivente per un supporto contabile finalizzato a riscontrare il Parere dell'AGCM.
In generale, la *logica* che sottostà alla autoproduzione (con particolare riferimento al rapporto tra *in house* e mercato) si basa sui principi della fiducia e del risultato, oggi codificati nel D.Lgs.36/2023, e ai principi unionali secondo i quali "il diritto UE non impone il mercato, ma solo il rispetto della concorrenza se si sceglie di andare sul mercato. Questo significa che se un "risultato" può essere realizzato meglio in "autoproduzione", la P.A. può farlo, poiché il suo compito è curare gli interessi della collettività che non necessariamente coincidono con la sollecitazione proconcorrenziale degli interessi economici delle imprese a competere per avere un contratto."
Ai sensi del D. Lgs. 201/2022 (artt. 14, 17), infine, l'affidamento può avvenire nella forma di gestione dell'*in house*, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici (e nelle Direttive) e del D. Lgs. n. 175 del 2016.
Nell'ipotesi di affidamento ad una società in house, sebbene formalmente articolato in una duplice soggettività giuridica, l'affidamento del servizio avviene tra soggetti appartenenti ad un centro di imputazione di interessi sostanzialmente unitario, accomunati dal perseguimento di un unico obiettivo attraverso una struttura organizzativa strettamente compenetrata ed unitariamente diretta. Infatti, ai fini della configurazione del requisito del cosiddetto controllo analogo dell'ente pubblico partecipante nei confronti della società in house, ciò che rileva è che il primo abbia statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative della seconda (cfr. Cons. Stato Sez. III n. 6062/2021, che rinvia a Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 1 del 3 marzo 2008; Corte Costituzionale n. 325/2010).

Per inciso, tenuto conto della natura totalmente pubblica dell'*in house*, si richiama anche l'orientamento giurisprudenziale e delle Autorità, secondo il quale "l'assoggettamento delle operazioni societarie della società pubblica al regime interamente privatistico (ex art. 1, comma 3 TUSP) o l'intersezione segmentale con la disciplina pubblicistica evidenziale dipende, in concreto, dall'accertamento degli effetti sostanziali perseguiti e divisati" (Cons. St. n. 6213/2021). Questo è rilevante per mantenere la conformità dell'affidamento allo schema dell'*in house* (cfr, Cons. Stato. sez.V n.8376/2009).
Nel caso della scelta relativa all'affidamento di un servizio pubblico quale quello dei rifiuti urbani (RU), è importante considerare non solo la sua rilevanza per la crescita economica e sociale del territorio, favorita dallo sviluppo concorrenziale del mercato di riferimento, ma anche la sua rilevanza per la tutela dell'interesse pubblico della collettività. Questo interesse oggi include la tutela di beni che sono recentemente diventati diritti costituzionali fondamentali e intergenerazionali, come la salute e l'ambiente (cfr.art.9 Costituzione italiana).
Questi beni costituiscono di fatto dei "controlimiti" posti dalla Costituzione all'esercizio dell'attività economica (cfr. art.41 Costituzione italiana), il che rende necessario un "bilanciamento concreto" tra valori contrapposti nelle scelte della Pubblica Amministrazione, sia in fase di affidamento che in fase di esecuzione del servizio di gestione integrata dei RU.
Per la natura di diritti costituzionali fondamentali, il bilanciamento può anche ritenersi superato in favore della necessaria preminenza dell'interesse ambientale sulle altre componenti dell'interesse pubblico sotteso al servizio. Si può ragionevolmente sostenere che "l'art. 41 Cost. (in combinato con

l'art. 9 Cost.) nell'accostare dialetticamente la tutela dell'ambiente con il valore dell'iniziativa economica privata segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all'insegna di una nuova assiologia compositiva, per cui lo sviluppo economico deve integrarsi con la necessità di preservare il primo", (Cons. Stato Sez. II n.2255/2024).

Ad oggi, l'interesse pubblico sotteso al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è "multidimensionale", comprendendo aspetti economici, ambientali e sociali. Questo si affianca all'esigenza di sviluppare obiettivi di coesione e inclusione sociale, promuovere modelli di occupazione "verde" e tutelare la salute pubblica e l'ambiente. L'obiettivo non è solo ridurre gli impatti ambientali, ma soprattutto promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili e "*circolari*"- (cfr. ARERA documento per la consultazione 514/2023/R/rif).

Tale connotazione "multidimensionale" dell'interesse pubblico legato al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani evidenzia che "la vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti urbani si colloca nel più ampio quadro della strategia europea in materia di rifiuti" (Cons. Stato Sez. II n.2255/2024).

Va richiamato, infatti, che la scelta della modalità di gestione preliminare all'affidamento nel caso specifico dell'ATO Avellino, si colloca in una fase strategica, ovvero nel pieno delle politiche nazionali attuative del Green Deal europeo. Questo ha varato una strategia concertata per un'economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, di cui il cd. "pacchetto per l'economia circolare" (di particolare rilevanza per il settore dei rifiuti) costituisce uno strumento fondamentale ed innovativo per estendere l'economia circolare e gli obiettivi di innovazione sostenibile agli operatori nel settore dei rifiuti.

Per concludere, la "*transizione in chiave ecologica*" del settore dei Rifiuti Urbani è un obiettivo innovativo, dove la dimensione della sostenibilità ambientale si confronta con quella sociale ed economica. Sebbene esistano esperienze pregresse consolidate, non possono essere prese a riferimento perché il contesto normativo-regolatorio è ancora in fase di sviluppo (cfr. la regolazione ARERA di riferimento , a livello legislativo, si sta lavorando alla modifica del Testo Unico Ambientale, cfr.A.1).

Premesso molto sinteticamente e richiamato quanto sopra, nel caso dell'ATO Avellino appare ragionevole la scelta della forma di gestione *in house*, presupponendo il buon esito delle operazioni societarie di competenza comunale ex art. 5 TUSP necessarie a configurare il modello gestionale proposto, fatte salve eventuali prescrizioni da parte dei soggetti istituzionali competenti nel percorso di affidamento.

Tutto quanto sopra, a maggior ragione, se si richiama che la attuale scelta della forma di gestione si colloca in un contesto normativo regionale dove all'art. 26 bis *(Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti)* è previsto uno specifico comma (8) che prevede:

8. Ove le deliberazioni che individuano la forma di gestione di cui al comma 1 prevedono, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 201/2022, l'affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, gli EdA le trasmettono tempestivamente alle Province, che, entro trenta giorni dalla ricezione, dispongono la eventuale cessione delle quote richieste ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 175/2016 comunicandolo agli EdA. Entro i successivi sessanta giorni, i Comuni approvano gli atti deliberativi di acquisizione della partecipazione come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo

152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022, per garantire il rispetto dei termini di cui al comma 2.

Ulteriori valutazioni in merito alla scelta della forma di gestione.

Tra le varie forme di gestione, quella dell'*in house* potenzialmente può avere un maggior impatto sugli equilibri e vincoli finanziari pubblici.
Come dimostrato dall'allegato PEF dell'Ente d'Ambito (allegato 1), gli investimenti previsti nel servizio da affidare non saranno sostenuti dagli Enti locali, ma dai proventi da TARI/tariffa e/o contributi pubblici di enti terzi, che non richiedono successivi esborsi da parte degli Enti locali soci e partecipanti all'Ente d'Ambito.
Tuttavia, pur riducendolo, non si esclude il rischio delle conseguenze economico-finanziarie che possono essere sopportate dai bilanci degli enti locali soci:

- ✓ né la sostenibilità finanziaria della gestione del servizio affidato, regolata dalla disciplina dell'equilibrio economico-finanziario introdotta dallo schema di contratto tipo e dal Metodo Tariffario ARERA, che presidia il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione fondandosi sul principio della copertura dei costi riconosciuti tramite i ricavi da entrata tariffaria, con il risultato di un impatto neutro sulla finanza pubblica;
- ✓ né la costituzione del Gestore in house nella forma della società di capitale, per la quale costituisce principio generale in materia di responsabilità per debiti, la circostanza per cui per le obbligazioni risponde unicamente la società con il suo patrimonio;

in quanto potenzialmente residuano ipotesi di soccorso finanziario da parte degli enti locali sulla propria società partecipata (cfr. ad es. Corte dei Conti sez. controllo Lazio 14/2021/PAR) anche con le conseguenti ricadute in termini di trattamento contabile nei conti nazionali ai fini del rilevamento dell'indebitamento pubblico.
A tale proposito, si ritiene utile richiamare autorevole orientamento secondo il quale: "*una società in house, seppur formalmente distinta dall'ente affidante, dal punto di vista sostanziale non è che una mera struttura dell'ente affidante stesso, in virtù dell'esistenza del "controllo analogo" che ne definisce la qualità di "società in house". Essa non gode di una effettiva autonomia gestionale e utilizza risorse pubbliche che le sono state allocate dall'ente pubblico oppure che sono state acquistate grazie all'investimento dell'ente stesso. Di conseguenza, ogni rischio gravante sulla società in house finirà per ricadere nel patrimonio erariale* dei comuni soci*, che ne sopporteranno le conseguenze giuridiche ed economiche a prescindere dall'imputazione contabile*" (cfr. AGCM, AS 1961/2024).
In questo contesto, posto che sia l'applicazione del metodo tariffario ARERA che il subentro dei Comuni nella società di capitali ne limitano comunque i rischi, il rafforzamento della capacità patrimoniale della società in house giova a garantire i bilanci degli enti locali dalle eventuali conseguenze economico-finanziarie, ad es., di un disequilibrio della gestione e/o di perdite d'esercizio e/o della liquidazione della società.

Dall'analisi dei dati storici Patrimoniali, Finanziari ed Economici (anni 2022-2023) della società Irpiniambiente s.p.a., individuato quale futuro gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani, è emerso quanto segue.
Dati Patrimoniali e finanziari Esercizio 2023 ed Esercizio 2022.

- Crediti vs Clienti € 52.701.836 nel 2023 ed € 48.894.891 nel 2022;
- Patrimonio Netto € 494.944 nel 2023 ed € 261.816 nel 2022;
- Fondo per rischi e oneri € 10.329.756 nel 2023 ed € 9.626.211 nel 2022;
- Debiti € 57.235.494 nel 2023 ed € 56.603.627 nel 2022.

Dati Economici Esercizio 2023 ed Esercizio 2022.

- Valore della Produzione € 57.009.439 nel 2023 ed € 56.296.151 nel 2022;
- Costi della produzione € 55.965.943 nel 2023 ed € 61.794.473 nel 2022;
- Utile d'esercizio nel 2023 € 233.131 e Perdita d'esercizio nel 2022 (-) €4.320.917;

Dall'Analisi della voce "Fondo Rischi ed Oneri" Esercizio 2022 ed Esercizio 2023, si rileva che i Fondi rischi ed oneri sono pari a € 10.329.756 nell'Esercizio 2023 e €9.626.211 nel 2022; più segnatamente, la voce "Altri fondi rischi e oneri differiti" relativa all'Esercizio 2023 presenta un saldo di € 2.560.964, già comprensiva di €703.545 quale "acc.to su crediti adeguamento PEF grezzo 2023" (somma stanziata nel bilancio 2023) e di € 1.800.000 quale contenzioso con un fornitore (RG. 5002/2021 Trib. di Avellino) (somma stanziata nell'Esercizio 2022).

I restanti Fondi stanziati riguardano accantonamenti effettuati per la discarica di Savignano Irpino (località Pustarza), destinati alla messa in sicurezza e alla gestione post-mortem della stessa.

A tal proposito, la Nota Integrativa Esercizio 2023 riporta testualmente … *Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 del codice civile, composta dagli accantonamenti effettuati ai sensi di legge per la discarica di Savignano Irpino, località Pustarza, per la messa in sicurezza e la gestione post-mortem della stessa e da altri fondi nonché dall'accantonamento operato nel 2022 pari ad Euro 1.800.000,00 relativo ad un contenzioso promosso dalla società del valore di Euro 2.000.000,00 nei confronti di un fornitore (RG. 5002/2021 Trib. di Avellino) per il risarcimento di danni patrimoniali e non derivanti dall'inadempimento nell'esecuzione di un servizio di trasporto e trattamento della frazione organica contabilizzato tra le attività nell'anno 2021. La variazione registrata nell'esercizio 2023 è relativa ad una valutazione prudenziale operata a fronte della valorizzazione di crediti vantati nei confronti dei Comuni serviti a seguito dell'applicazione dei principi scaturenti dall'introduzione del modello di determinazione MTR-2 imposto dall'Ente regolatore ARERA.*

Tabella Nota Integrativa Bilancio 2023

Descrizione	Dettaglio	Importo esercizio corrente
altri		
	Altri fondi per rischi e oneri differiti	2.560.985
	F.do acc.to per messa in sicurezza	4.594.273
	F.do acc.to per post mortem	3.152.898
	Totale	**10.308.156**

La società ha, altresì, fornito tre relazioni sui Contenziosi:

- Relazione sui giudizi pendenti patrocinati dallo Studio Legale …, dalla cui nota emergerebbe, stante il parere espresso dal difensore, un potenziale rischio di soccombenza;
- Relazione sui giudizi pendenti patrocinati dall'avv. …. dalla cui nota emergerebbe, stante il parere espresso dal difensore, un "rischio probabile" di soccombenza in tutti i giudizi elencati (valore indeterminabile), ad esclusione del primo;
- Relazione sui giudizi pendenti patrocinati dall'avv. …., dalla cui nota emergerebbe, stante il parere espresso dal difensore, un potenziale rischio di parziale esigibilità.

E' opportuno notare che, ad eccezione dello stanziamento a Fondo rischi nell'esercizio, 2022 di € 1.800.000 relativo al giudizio RG.5002/2021, non sembrano essere stati registrati accantonamenti ad ulteriori Fondi rischi per coprire i contenziosi elencati nelle relazioni dei legali affidatari.

All'uopo, il Principio Contabile OIC n.31 "Fondi rischi ed oneri", cui si rinvia, prescrive che i Fondi per rischi "*rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro. … Per potenzialità si intende una situazione, una condizione o una fattispecie*

esistente alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale) ..."

In merito, si riporta quanto indicato dallo stesso Revisore Unico nella Relazione del Revisore Legale al Bilancio 2023: "…*La società Irpiniambiente S.p.A., così come ampliamente esplicato anche dall'Amministratore nella relazione sulla gestione, nel paragrafo "Principali rischi ed incertezze a cui è esposta la società", presenta diverse posizioni di rischio derivanti, per lo più, da contenziosi in corso ereditati dalle precedenti gestioni, che potrebbero determinare la rilevazione di sopravvenienze passive o insussistenza dell'attivo. In relazione a tali circostanze, l'organo amministrativo, dopo un'analisi delle singole posizioni ha effettuato esclusivamente una svalutazione a Fondi per rischi ed oneri di euro 703.545 per un accantonamento su crediti a seguito di un adeguamento PEF.*

Dalle relazioni sul contenzioso e dei legali non risultano sufficienti elementi sulla stima dell'esito finale degli ulteriori contenziosi, ancorché la società confidi in un esito favorevole. Sulla base degli elementi raccolti, non sono in grado di formulare una previsione circa gli esiti dei giudizi. Si rappresenta comunque che nei primi mesi dell'anno 2024, alla luce degli accordi transattivi legati a contenziosi che si sono avuti con le amministrazioni locali dei Comuni di Grottaminarda e Montella, si è provveduto ad imputare nell'esercizio in questione, una svalutazione dei crediti, che ha trovato, in parte, copertura nel fondo svalutazione crediti, accantonato al 31.12.2022. In particolare, relativamente alla transazione avutasi con il Comune di Grottaminarda, l'amministratore ha ritenuto opportuno di non svalutare interamente il credito degli interessi attivi appostati in bilancio, stante il perfezionamento dello stesso alla data del 31.12.2024 con il pagamento del residuo. Non condivido questa appostazione parziale effettuata dall'amministratore in quanto sarebbe stato necessario provvedere a svalutare l'intero importo come da accordo transattivo sottoscritto ..."

Per completezza, si riporta anche quanto espressamente trascritto nella Relazione del Revisore Legale anche al Bilancio 2022: "*… La società Irpiniambiente S.p.A., così come ampliamente esplicato anche dall'Amministratore nella relazione sulla gestione, nel paragrafo "Principali rischi ed incertezze a cui è esposta la società", presenta diverse posizioni di rischio derivanti, per lo più, da contenziosi in corso ereditati dalle precedenti gestioni, che potrebbero determinare la rilevazione di sopravvenienze passive o insussistenza dell'attivo. In relazione a tali circostanze, l'organo amministrativo, dopo un'analisi delle singole posizioni ha effettuato esclusivamente una svalutazione a Fondi per rischi ed oneri di Euro 1.800.000,00 relativamente al contenzioso promosso dalla società del valore di Euro 2.000.000,00 nei confronti di un fornitore per il risarcimento di danni patrimoniali e non derivati dall'inadempimento nell'esecuzione del servizio affidato (credito contabilizzato nel 2021). Dalle relazioni sul contenzioso e dei legali non risultano sufficienti elementi sulla stima dell'esito finale degli ulteriori contenziosi, ancorché la società in un esito favorevole. Sulla base degli elementi raccolti, non sono in grado di formulare una previsione circa gli esiti di tali giudizi …"*

Per quanto riguarda l'analisi dei crediti verso i clienti, questa risulta parziale, poiché la società non ha fornito i partitari dei Clienti per gli Esercizi sociali 2022 e 2023. Lo stesso vale per la Situazione Contabile aggiornata con i relativi partitari che, sebbene richiesta, la società Irpiniambiente S.p.a. ha ritenuto di non trasmettere, considerandola documentazione riservata e non determinante ai fini delle determinazioni in corso.

Pertanto, in assenza di documenti aggiornati almeno all'esercizio in corso, le riflessioni che seguono appaiono viziate dall'assenza della informativa richiesta.

Di seguito è riportata la voce contabile sommaria dei crediti commerciali del 2023, pari a complessivi € 53.188.579,66 - importo al lordo del Fondo svalutazione crediti. Più precisamente, il valore è così composto:

- € 7.690.924,24 Fatture/Note di credito da emettere a clienti terzi: ogni lettura nel merito non può prescindere dall'esame dettagliato delle voci che compongono il dato contabile e

se le stesse siano state effettivamente emesse nel corso del successivo esercizio 2024. Purtroppo, la società ha ritenuto non fornire il dettaglio del partitario delle Fatture da emettere al 31 dicembre 2023, né alcun dato contabile relativo all'Esercizio 2024. Per tali ragioni, non è possibile esprimere alcuna valutazione di economicità ed efficienza in merito. Circostanza, tra l'altro, segnalata anche dal Revisore Unico nella Relazione al Bilancio 2023 "*… La società ha provveduto a rilevare codesto esercizio ricavi per fatture da emettere recependo l'applicazione del PEF 2022-2025. Ritengo opportuno rilevare anche questa circostanza" …;*

- € 45.497.655,42 Crediti vs Clienti.

Il Fondo Svalutazione crediti vs Clienti relativo all'esercizio anno 2023 ammonta a € 466.585,15 di cui € 254.776,51 per Fondo Svalutazione Crediti vs Clienti (istituito solo a partire dall'esercizio 2022) e € 211.788,64 per Fondo Svalutazione vs. Crediti Interessi.
Il Fondo svalutazione crediti è una posta rettificativa dell'Attivo dello Stato Patrimoniale, utilizzato per esporre in Bilancio i Crediti ad un valore **non superiore a quello di presumibile realizzo**.
Secondo l'art. 2426 n.8 del codice civile "I crediti devono essere esposti in bilancio secondo il loro presunto valore di realizzo". Pertanto, i crediti devono essere iscritti nello Stato Patrimoniale al netto del relativo Fondo svalutazione crediti, che ha la funzione di adeguare contabilmente il valore nominale dei crediti commerciali al valore di realizzo, nel prudente intento di fronteggiare eventuali futuri rischi di recupero dei crediti.
Anche il principio contabile OIC 15 – Organismo Italiano di Contabilità – nello stabilire che un credito debba essere svalutato nell'esercizio sociale in cui si ritiene probabile che lo stesso abbia perso valore, prescrive, in particolare, "*Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Il fondo svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti nell'attivo. Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora manifestatesi ma ritenute probabili. Si mantiene in questo documento la denominazione "fondo" perché nella tenuta della contabilità devono permanere conti aperti alle svalutazioni dei crediti, anche se le svalutazioni stesse non saranno evidenziate separatamente nello stato patrimoniale. Il mancato recupero di alcuni crediti, totale o parziale, certo o presunto, può essere già noto al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. In altri casi le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo è determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell'esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (ad esempio il fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio). Le perdite per inadempimento non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere. Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successiva copertura di perdite realizzate sui crediti."*

Il Fondo svalutazione Crediti stanziato dalla società Irpiniambiente S.p.a. per l'Esercizio sociale 2023, pari ad € 466.585,15, rappresenta solo 0,8 % del valore dei Crediti commerciali, pari ad € 53.188.579,66.

A tal proposito, si riporta:

a) uno stralcio della Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31.12.2023 riguardante la voce contabile Crediti vs clienti:

"*Sul presupposto che l'ammontare dei crediti commerciali costituisca, storicamente, un'importante criticità della gestione della società, già in sede di chiusura del bilancio 2022 si ebbe modo di rilevare come, al fine di "dare maggiore evidenza, per quanto attiene i crediti, a quelli esigibili entro l'anno rispetto a quelli condizionati o dall'esistenza di un contenzioso promosso dalla Società o dall'essere vantati nei confronti di Comuni che hanno dichiarato il dissesto del proprio bilancio", si sia prudentemente "provveduto ad una classificazione "entro ed oltre i 12 mesi" che tenesse conto della loro natura" e cautelativamente "ritenuto di dover istituire il Fondo svalutazione crediti provvedendo ad un accantonamento nel presente esercizio pari allo 0,50% del valore complessivo dei crediti v/clienti". Invero, la questione dei crediti commerciali impone qualche riflessione anche all'esito dell'esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Trattasi, prevalentemente, di crediti verso i Comuni per i quali la società ha anzitempo richiesto (e ottenuto) il rilascio della certificazione del relativo diritto mediante la Piattaforma MEF Crediti Commerciali. Sicché, al cospetto del rilascio di una certificazione che indica il credito come certo, liquido ed esigibile non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che quel determinato importo sia realizzato. Semmai, il problema potrebbe essere la tempistica di realizzazione dei crediti e la criticità dovrebbe essere circoscritta solo ed esclusivamente in riferimento ai crediti oggetto di contenzioso. Peraltro, anche rispetto ai crediti vantati nei confronti di Enti sottoposti alla procedura di cui all'art. 244 e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (dissesto), la certezza della riscossione è legata al fattore tempo giacché è indirizzo operativo consolidato opporre il rifiuto alle proposte transattive formulate ai sensi dell'art. 258 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Sulla questione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni si ricorda come, in materia di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), il punto 3.3 del (rigoroso) Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (cfr. allegato 4.2 al D.gs. 23 giugno 2011 n. 118), preveda che, non sono oggetto di svalutazione, "i crediti da altre amministrazioni pubbliche" (cfr. ex multis Deliberazione n.68/2022/SRCPIE/PRSE di Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte). Infine, è appena il caso di sottolineare come il legislatore abbia anzitempo introdotto specifiche disposizioni volte ad assicurare la riduzione del debito residuo e il rispetto dei tempi di pagamento da parte degli Enti Locali e, con l'art. 1, commi da 859 a 873, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019), ha disciplinato il Fondo di garanzia debiti commerciali prevedendone l'obbligatoria istituzione per quegli Enti che non rispettano i tempi di pagamento o non riducono lo stock di debiti commerciali."*

b) uno stralcio della Relazione sui crediti e percentuale di soddisfo trasmessa dalla società target:

"*… I crediti di Irpiniambiente S.p.A. sono rappresentati, per la quasi totalità, da crediti verso i Comuni per i quali la società ha richiesto (e ottenuto) il rilascio della certificazione del relativo diritto mediante la Piattaforma MEF Crediti Commerciali. La percentuale di soddisfo di detti crediti, pertanto, è pari al 100% del loro valore anche in considerazione del fatto che tali crediti sono coperti integralmente dalla TARI che, a sua volta, è a totale carico dei cittadini. I crediti, dunque, sono certi, liquidi ed esigibili. L'unico problema in capo ad Irpiniambiente S.p.A. (problematica che accomuna tutte le società del settore che lavorano con la pubblica amministrazione) è la tempistica di realizzazione dei crediti in quanto i comuni, a volte, hanno delle difficoltà ad incassare in tempo la TARI. Alla data del*

30/11/2024, a fronte di crediti verso comuni al 31/12/2023 di euro 52.701.838 ne sono stati incassati una percentuale pari a circa il 45% ..."

Dunque, è la stessa Governance di Irpiniambiente s.p.a. che rileva la criticità sul realizzo dei crediti, in particolare di quelli in contenzioso, con riferimento ai quali, negli anni, la società sembrerebbe non aver eseguito alcun accantonamento ad un Fondo rischi/svalutazione crediti.

Né appare condivisibile la nota trasmessa da Irpiniambiente s.p.a. con rinvio al Principio contabile n.3.3 di contabilità finanziaria "Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" asserendo che la società target non è soggetta a svalutazioni dei crediti vs la pubblica amministrazione. Il richiamato principio contabile di natura finanziaria si applica alla gestione finanziaria degli Enti Locali e non è conferente applicarlo alle società per azioni che redigono il Bilancio come normato dal Codice Civile e in virtù dei postulati di cui ai Principi Contabili OIC – Organismo Italiano Contabile (come nella presente fattispecie). D'altronde è lo stesso Revisore Contabile della società a rinviare, nella stesura della sua Relazione, ai Principi Contabili OIC.

Di seguito, a tal proposito, si riporta uno stralcio dei rilievi citati nella Relazione del Revisore Unico esercizio 2023 (allegato 5) ed esercizio 2022 (allegato 6) con riferimento ai contenziosi in essere e all'ammontare ed esigibilità degli stessi crediti, che sembrerebbe non in linea con la *Relazione sui crediti e percentuale di soddisfo* redatta dal Management.

Dalla Relazione Revisore Legale anno 2023: "*Dalle relazioni sul contenzioso e dei legali non risultano sufficienti elementi sulla stima dell'esito finale degli ulteriori contenziosi, ancorché la società confidi in un esito favorevole. Sulla base degli elementi raccolti, non sono in grado di formulare una previsione circa gli esiti dei giudizi. Si rappresenta comunque che nei primi mesi dell'anno 2024, alla luce degli accordi transattivi legati a contenziosi che si sono avuti con le amministrazioni locali dei Comuni di Grottaminarda e Montella, si è provveduto ad imputare nell'esercizio in questione, una svalutazione dei crediti, che ha trovato, in parte, copertura nel fondo svalutazione crediti, accantonato al 31.12.2022. In particolare, relativamente alla transazione avutasi con il Comune di Grottaminarda, l'amministratore ha ritenuto opportuno di non svalutare interamente il credito degli interessi attivi appostati in bilancio, stante il perfezionamento dello stesso alla data del 31.12.2024 con il pagamento del residuo. Non condivido questa appostazione parziale effettuata dall'amministratore in quanto sarebbe stato necessario provvedere a svalutare l'intero importo come da accordo transattivo sottoscritto.*

In relazione alla presenza dei crediti commerciali iscritti in bilancio per oltre 53 milioni, l'organo amministrativo ha effettuato una esigua svalutazione crediti pari ad euro 254.777. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistono degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, quali ad esempio: le significative difficoltà finanziarie del debitore (enti in dissesto o pre-dissesto), una violazione del contratto, etc... Ed allora, sulla scorta di quanto sopra esposto sarebbe stato necessario accantonare un importo a Fondo rischi su crediti di gran lunga superiore rispetto alla svalutazione posta in essere nell'esercizio in quaestio, anche alla luce della circostanza che vi sono anche crediti vantati verso i comuni in dissesto iscritti in bilancio al 31.12.2023 per un importo pari ad euro 3.364.244,93 e che risultano presenti tra i creditori posizioni datate di diversi anni. Nonostante sia stata effettuata una consistente attività di riscontro e circolarizzazione, non sono in grado di concludere circa una percentuale di recuperabilità di tali crediti. La società ha provveduto a rilevare in codesto esercizio ricavi per fatture da emettere recependo l'applicazione del PEF 2022-2025. Ritengo opportuno rilevare anche questa circostanza"

Dalla *Relazione Revisore Legale anno 2022* si rileva: "*La società Irpiniambiente S.p.A., così come ampliamente esplicato anche dall'Amministratore nella relazione sulla gestione, nel paragrafo "Principali rischi ed incertezze a cui è esposta la società", presenta diverse posizioni di rischio derivanti, per lo più, da contenziosi in corso ereditati dalle precedenti gestioni, che potrebbero*

determinare la rilevazione di sopravvenienze passive o insussistenza dell'attivo. In relazione a tali circostanze, l'organo amministrativo, dopo un'analisi delle singole posizioni ha effettuato esclusivamente una svalutazione a Fondi per rischi ed oneri di Euro 1.800.000,00 relativamente al contenzioso promosso dalla società del valore di Euro 2.000.000,00 nei confronti di un fornitore per il risarcimento di danni patrimoniali e non derivati dall'inadempimento nell'esecuzione del servizio affidato (credito contabilizzato nel 2021).
Dalle relazioni dei legali sul contenzioso non risultano sufficienti elementi sulla stima dell'esito finale degli ulteriori contenziosi, ancorché la società confidi in un esito favorevole. Sulla base degli elementi raccolti, non sono in grado di formulare una previsione circa gli esiti di tali giudizi.
In relazione alla presenza di crediti commerciali iscritti in bilancio per oltre 49 milioni, l'organo amministrativo ha effettuato, per la prima volta, una svalutazione crediti pari ad euro 246.419. Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti, una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore, quali ad esempio: le significative difficoltà del debitore (enti in dissesto o pre-dissesto), una violazione del contratto, etc. Ed allora sulla scorta di quanto sopra esposto sarebbe stato necessario accantonare un importo a Fondo rischi su crediti di gran lunga superiore rispetto alla valutazione posta in essere nell'esercizio in quaestio, anche alla luce della circostanza che i crediti vantati verso i comuni in dissesto risultano essere al 31.12.2022 pari ad euro 3.364.244,93 e che risultano presenti tra i creditori posizioni datate di diversi anni. Non abbiamo acquisto documentazione a conferma di detti saldi e sulla base degli elementi raccolti, non sono in grado di concludere circa una percentuale di recuperabilità di tali crediti."

Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che la patrimonializzazione della Società target, che registra un Patrimonio Netto al 31 dicembre 2023 di € 494.944, potrebbe essere compromessa dall'esito di diverse posizioni di rischio/passività latenti e/o crediti incagliati. Questi potrebbero generare sopravvenienze passive o insussistenze dell'attivo, attualmente non accantonati tra i Fondi rischi e/o Fondi svalutazione crediti.

D'altronde, lo stesso Revisore Unico, nella Relazione al Bilancio al 31.12.2022, con riferimento alla fuoriuscita del Comune di Avellino dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti di Irpiniambiente s.p.a., sottolinea: "*Richiamo l'attenzione sui riflessi economici e finanziari derivanti dalla possibile fuoriuscita del Comune di Avellino dalla gestione del ciclo integrato dei rifiuti di Irpiniambiente S.p.a. Infatti, è notizia notoria che il Comune di Avellino ha costituito altra società al fine di affidargli la gestione del servizio rifiuti dell'intera città di Avellino … Inevitabilmente, sarà necessario valutare le conseguenze a livello economico e finanziario derivante da una "possibile" contrazione del fatturato e dei relativi costi attinenti al servizio svolto nel comune capoluogo. In ogni caso, tale situazione indica l'esistenza di un'incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come entità in funzionamento. Il mio giudizio è espresso con rilievo anche con riferimento a tale aspetto, in quanto tale evento, incidendo sui futuri assetti del ciclo dei rifiuti, implicherà inevitabilmente delle ripercussioni economico-finanziarie.*"
Elementi fattuali che potrebbero impattare negativamente sull'esiguo valore del Patrimonio Netto registrato nel Bilancio al 2023 di € 494.994, con possibili evidenti ripercussioni economiche-finanziarie. Tuttavia, non è stato possibile accertare se si siano registrati ripercussioni economico-finanziarie sul Patrimonio Netto della Società, non avendo il Management trasmesso alcun dato relativo all'esercizio sociale Anno 2024.

Sarà, comunque, introdotta apposita disciplina Statutaria denominata "Disciplina degli utili" secondo la quale:

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è imputato come segue:
a) il 5% (cinque), alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
b) l'80% a riserva statutaria;

c) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell'operazione di acquisto di partecipazioni societarie, saranno le Amministrazioni comunali a dover rendere conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali per l'acquisizione della qualità di socio con gli strumenti di bilancio. Ad ogni modo, come già menzionato, gli investimenti non sono sostenuti dagli Enti locali, ma dai proventi da TARI/tariffa e/o finanziamenti/contributi pubblici, e non richiedono esborsi da parte di questi.
Quanto innanzi, contribuisce a ridurre sostanzialmente, per gli aspetti di sostenibilità finanziaria, la distanza tra la disciplina dell'*in house* da quella delle altre forme di gestione.

Per valutare l'efficienza e l'economicità della società in house ad una data recente e non al 2023, sarebbe stato necessario avere i dati contabili riferiti ad un bilancio infrannuale 2024 oppure ad altra data più recente 2024/relazione semestrale. Sebbene richiesti da questo Ente, il management di Irpiniambiente ha comunicato, in data 16 dicembre 2024, che *" Credo non sia ultroneo premettere, anche se la circostanza non può non essere nota a chi legge, che il bilancio infrannuale rappresenta un atto che l'amministratore utilizza per la gestione aziendale e sociale dell'impresa/società e che, lo stesso, secondo il Principio n. 30 dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) "Ha l'obiettivo di aggiornare l'amministrazione societaria circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali sia per quelli reddituali" rispondendo quindi al bisogno di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale. Tale bilancio, è bene precisare, rappresenta un atto interno della società e funzionale alla amministrazione e direzione interna della stessa, e pertanto non soggetto alla trascrizione e alla pubblicazione nel Registro delle Imprese"*.
Si tralascia ogni considerazione sulla motivazione espressa a sostegno del diniego alla consultazione dei dati contabili 2024, ma si ritiene che non sia possibile prescindere dall'analisi della predetta documentazione per valutare l'efficienza ed economicità della società in house ad una data recente.
Tutto ciò avrebbe consentito a Irpiniambiente S.p.a. di dimostrare, con dati consuntivati o più aggiornati, la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società, attraverso l'esibizione di una situazione contabile infrannuale (Stato Patrimoniale e Conto Economico).
Inoltre, il Principio Contabile OIC n.30 "I bilanci intermedi" testualmente recita "...*Scopo di questo capitolo è quello d'identificare la composizione ed il contenuto minimo delle "situazioni patrimoniali" (che rientrano nella più ampia definizione di bilanci intermedi) richieste dal codice civile o comunque ritenute opportune nei casi in cui le società procedano ad operazioni sul proprio capitale…"*
Peraltro, la stessa delibera della Provincia di Avellino datata 18 novembre 2024 rinvia ad una perizia di stima di parte sulla base di dati contabili aggiornati al mese di giugno 2024. A tal proposito, si riporta uno stralcio della seduta pubblica dell'Amministrazione Provinciale di Avellino del 18 novembre 2024 - Delibera n.113 avente ad oggetto "IRPINIAMBIENTE SPA – AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL VALORE AZIENDALE AI FINI DELLA CESSIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA'A FAVORE DEI COMUNI" che testualmente riporta " *... dell'aggiornamento della relazione di stima datato 30 ottobre 2024 in cui è stato stimato un valore dell'azienda Irpiniambiente spa pari ad euro 2.542.927,57 alla data del 30 Giugno 2024 calcolato con il metodo "misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma del Goodwill …".*

Irpiniambiente s.p.a., attualmente è una società partecipata esclusivamente dalla Provincia di Avellino che con Provvedimento Presidenziale n. 235 del 09.12.2024 ha approvato la relazione ex art. 30 d.lgs. n. 201/2022 **RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2023** (allegato 3).
Nell'allegato A1 del predetto Provvedimento si rileva che i dati forniti per la "QUALITÀ DEL SERVIZIO" e la "QUALITA' CONTRATTUALE" sono riferiti tutti all'anno 2024 e le percentuali di RD riportate nella tabella del paragrafo n. 6 non sono quelle certificate dalla Regione Campania.

Altro elemento che corre l'obbligo di segnalare, che giustifica il dover posticipare la valutazione del Progetto di candidatura quando Irpiniambiente sarà di proprietà dei comuni, è l'osservazione del Collegio dei Revisori, contenuta nel Verbale n. 104 del 10.12.2024 (allegato 4), laddove constatano quanto appresso: "*Il Collegio per le osservazioni rinvia a quanto evidenziato nel verbale n. 83 del 17.09.2024 relativo al parere al bilancio consolidato esercizio 2023, in particolare per Irpiniambiente S.p.a, preso atto della relazione dell'Amministratore Unico, del Revisore legale e del Collegio sindacale, si invita la Provincia di Avellino a porre attenzione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale ed in particolare monitorare costantemente le procedure adottate per il recupero dei crediti e le fatture da emettere verso clienti per l'adeguamento del PEF alla determinazione delle tariffe secondo il metodo MTR 2.*" Di fatto si rileva, a pag. 30 dell'allegato A1 al Provvedimento Presidenziale n. 235 del 09.12.2024 (allegato 3) che l'importo fatturato ai comuni da Irpiniambiente per l'anno 2023 è nettamente superiore ai PEF 2023 approvati dai singoli Comuni.

Pertanto, si ribadisce che la scelta di individuare in Irpiniambiente s.p.a. il Gestore unico è una scelta che si concretizzerà attraverso una serie di operazioni societarie, inclusa l'acquisizione di tutte le quote societarie da parte dei 113 Comuni dell'EDA Avellino. All'esito di queste operazioni, la compagine societaria di Irpiniambiente s.p.a. risulterà radicalmente trasformata.
Infatti, nonostante non sia stato possibile ottenere una documentazione più esaustiva e coerente in fase istruttoria, anche a causa della mancata trasmissione da parte di Irpiniambiente di dati economici e patrimoniali aggiornati al 2024, è già possibile determinare che:

- ✓ Irpiniambiente s.p.a., che nel corso del 2024 ha diversificato l'attività estendendola anche a *imprese pulizia lettera a pulizia (d.m. 274/1997) – data denuncia inizio attività 30/05/2024 (con decorrenza 27-05-2024 – data accertamento 29-10-2024)*, potrebbe modificare la procedura di subentro nel capitale sociale ad opera dei Comuni sottoscrittori;
- ✓ le quote di partecipazione dei soci saranno disomogenee, poiché proporzionali agli abitanti e, ragionevolmente, diversificate in base alle conseguenze in termini di copertura finanziaria e obbligo di accantonamento. Questi obblighi graveranno sui comuni, che saranno soggetti alla trasmissione della relativa delibera alla Corte dei Conti e all'AGCM ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP;
- ✓ la società Irpiniambiente spa, infine, risulterà partecipata dai comuni dell'ATO Avellino.

L'attuale costo di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani è desunto dagli importi complessivi dei Piani Economico Finanziari (PEF) predisposti ai sensi del vigente Metodo Tariffario Rifiuti ARERA MTR-2, validati da questo Ente Territorialmente Competente (ETC).
Come riferimento, si è considerato il PEF MTR-2 relativo all'annualità 2024, approvato da tutti i comuni del Bacino, escludendo il Comune di Avellino che utilizzerà solo gli impianti dell'ATO a seguito di stipula della Convenzione.
Si è utilizzato il PEF 2024, essendo questo, in chiave prospettica, il più aggiornato e avanzato disponibile e conseguentemente il più idoneo al confronto con il successivo sviluppo del PEFA Irpiniambiente sull'intero quindicennio di affidamento.
Ciò premesso, di seguito si riportano il PEF 2024 complessivo di ambito, determinato come sommatoria dei singoli PEF approvati a livello di bacino tariffario (vale a dire: singoli Comuni), articolato secondo le voci previste dall'MTR-2 e la proiezione, di massima, per la durata dell'affidamento.

2024	Totale Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Totale Costi del/i Comune/i	Totale Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	10.075.005	1.319.589	11.394.594
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	7.440.132	2.529.883	9.970.015
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	6.945.925	1.215.964	8.161.889
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	16.879.530	937.772	17.817.302
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	23.000	23.000
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	1.835.453	213.317	2.048.770
Fattore di Sharing ***b***	58	58	58
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	906.468	127.990	1.034.458
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	45.124	28.859	73.983
Fattore di Sharing ***ω***	21	21	21
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	68	68	68
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing ***b(1+***	32.489	20.751	53.240
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 2.064.735	- 93.653	- 2.158.388
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	4.262.060	4.262.060
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	2.018.915	254.403	2.273.317
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	40.355.814	10.300.276	50.656.091
	-	-	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	2.969.154	3.292.079	6.261.232
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	16.253	1.979.764	1.996.016
Costi generali di gestione ***CGG***	1.595.613	1.423.771	3.019.385
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	1.535	33.020	34.555
Altri costi CO_{AL}	-	372.195	372.195
Costi comuni ***CC***	1.613.401	3.808.751	5.422.152
Ammortamenti ***Amm***	282.183	22.386	304.568
Accantonamenti ***Acc***	2.274	7.712.386	7.714.660
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-
- di cui per crediti	-	7.712.386	7.712.386
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidament	2.274	-	2.274
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	579.563	612.036	1.191.600
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	864.020	8.346.808	9.210.828
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	1.500	1.500
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	52.610	52.000	104.610
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	- 393.192	674.116	280.924
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	810.402	810.402
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	194.297	935.260	1.129.556
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	5.300.290	17.920.915	23.221.205
	-	-	-
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	45.656.104	28.273.620	73.929.724
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	45.656.104	28.221.192	73.877.296
	-	-	-
	-	-	-
$∑T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	-	-	62.418.538
delta ($∑T_a$-$∑T_{max}$)	-	-	11.458.759
	-	-	-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	34.495.744	8.744.808	43.240.552
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	4.593.045	14.584.940	19.177.986
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	39.088.790	23.329.748	62.418.538
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			246.279
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			119.252
			-
$∑TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			42.994.273
$∑TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			19.058.734
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			62.053.007

anno	2025	2026	2027	2028	2029
Totale Ciclo integrato RU (TOT PEF)	62.053.007	63.269.246	64.509.323	65.773.706	67.062.870
Totale Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune - Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	39.088.790	39.854.930	40.636.087	41.432.554	42.244.632

anno	2030	2031	2032	2033	2034
Totale Ciclo integrato RU (TOT PEF)	68.377.303	69.717.498	71.083.961	72.477.206	73.897.760
Totale Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune - Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	43.072.627	43.916.850	44.777.621	45.655.262	46.550.105

anno	2035	2036	2037	2038	2039
Totale Ciclo integrato RU (TOT PEF)	75.346.156	76.822.940	78.328.670	79.863.912	81.429.245
Totale Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune - Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	47.462.487	48.392.752	49.341.250	50.308.338	51.294.382

L'importo complessivo risulta pari a:

- ✓ per il 2024: 62 milioni di euro, di cui 39 milioni di euro allocati sulla colonna di competenza del Gestore e 23 milioni di euro sulla colonna di competenza del Comune.

I suddetti importi sono quantificati al netto di eventuali detrazioni ex art. 4.6 Del. ARERA 363/2021/R/rif, e non comprendono servizi extra perimetro regolato.

Rapportando l'importo complessivo del PEF 2024 di Bacino (senza il Capoluogo) ai dati aggiornati di popolazione residente e produzione dei rifiuti (anno 2023, dati certificati Regione Campania D.D. n. 32 del 28.10.2024), si determina un costo pro capite e un costo specifico pari a:

- 387.505 ab. ATO AV – 52.161 ab Avellino = 335.344 ab.
- 142.312.289 Kg ATO AV - 21.764.285 Kg Avellino = 120.548.004 Kg
- Costo pro capite = 185,04 €/ab*anno
- Costo specifico = 514,76 €/t

Nel modello gestionale proposto, considerato che il Gestore d'ambito è configurato dopo la realizzazione dell'operazione societaria di acquisizione delle quote da parte dei Comuni, ne consegue, pertanto, che in fase di affidamento del servizio ex art. 17 del D. Lgs. 201/2022, l'apposita istruttoria tecnico, giuridica, economico-finanziaria preordinata alla procedura di affidamento (cfr. Relazione ex art. 17 del D.Lgs.201/2022) terrà conto delle necessarie operazioni societarie e, in generale, di tutte le attività che saranno indicate nel Progetto di candidatura definitivo, predisposto dal management di Irpiniambiente s.p.a. quando i soci saranno i Comuni appartenenti all'EDA Avellino, come funzionali al modello societario proposto.

La valutazione del Piano Industriale (Art.14 del decreto legislativo 201/2022) – trasmesso da Irpiniambiente s.p.a. il 18.12.2024 unitamente alla "*Relazione illustrativa aggiornata delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta ai fini della gestione delle infrastrutture del servizio integrato di igiene urbana della società pubblica Irpiniambiente s.p.a.*" (Allegato 2) – deve essere posticipata perché non prevede l'esecuzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in maniera omogenea su tutto il territorio del Bacino dell'ATO Avellino (ad eccezione del capoluogo che utilizzerà solo gli impianti), composto da 113 Comuni, secondo i dettami del Piano d'Ambito adottato il 24 agosto 2023 con delibera del consiglio d'ambito n. 31, ma è riferito a 94 Comuni (vedasi pag. 12 e 15) e pertanto non può essere confrontato con il PEF d'Ambito.

Inoltre, non risulta essere asseverato, come prescritto dal c. 4 art. 14 del D.Lgs. 201/2022, e pertanto non c'è la dichiarazione tramite la quale un istituto di credito o una società di servizi iscritta all'albo

degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, o una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o i revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 certifica la coerenza del piano ed il suo equilibrio economico finanziario.
In ogni caso, nel Piano Industriale trasmesso da Irpiniambiente (allegato 2), per il quale non è stato possibile terminare il processo istruttorio con una valutazione finale per quanto già esposto, la società ha prodotto un primo confronto tra i costi propri e quelli di settore di altri operatori attivi sul territorio regionale, come da tabella sottostante.

Comuni Irpiniambiente	Popolazione 2024	Costo servizio 2024	Comuni Regione Campania	Popolazione	Costo servizio
Ariano Irpino	20.858	4.238.507,00 €	Agropoli (gestore pubblica)*	21.378	6.049.221,00 €
Atripalda	10.316	2.296.001,00 €	Sant'Agata de Goti (gestore privata)**	10.233	2.117.674,00 €
Cervinara	3.314	1.732.378,00 €	Carinaro (gestore privato)	3.463	1.315.064,00 €
Grottaminarda	7.659	1.503.987,00 €	Airola (gestore privato)	8.057	1.765.261,00 €
Mercogliano	11.567	2.395.984,00 €	Cardito (gestore privato)	10.589	3.391.001,00 €
Monteforte Irpino	11.307	2.161.140,00 €	San Nicola La Strada (gestore privato)	10.872	4.172.964,00 €
Montella	7.629	1.248.993,00 €	Telese (gestore privato)	7.648	2.269.051,00 €
Serino	7.010	1.447.777,00 €	Fisciano (gestore pubblico)	7.031	2.401.289,00 €
Solofra	12.006	2.575.565,00 €	Capaccio (gestore pubblico)	11.377	3.185.699,00 €
		19.600.332,00			26.667.224,00
	91.666	€		90.648	€
	Costo medio	213,82 €		Costo medio	294,18 €
	Rapporto di inferenza	73%			
	Margine di economicità	27%			

* gestore pubblico con affidamento da parte dell'EDA Salerno ad organismo interamente pubblico
** gestore privato si intende affidamento a società privata a seguito di gara in attesa del decollo del soggetto unico di bacino

Da una verifica a campione, effettuata solo sui dati relativi ai comuni di Agropoli e Capaccio Paestum, si sono rilevate le seguenti imprecisioni:

- ✓ la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Agropoli è affidata dal Comune all'operatore privato SARIM s.r.l. a differenza di quanto afferma Irpiniambiente che "* *gestore pubblico con affidamento da parte dell'EDA Salerno ad organismo interamente pubblico*"
- ✓ anche il comune di Capaccio Paestum ha affidato il servizio di igiene urbana alla SARIM srl;
- ✓ i costi riconosciuti al gestore SARIM srl per il 2024 dai Comuni di Agropoli e Capaccio Paestum (entrambi interessati da notevoli flussi turistici e quindi difficilmente assimilabili e/o paragonabili ad Ariano Irpino e Solofra), come si rileva nei rispettivi PEF (determinazioni del Direttore Generale dell'EDA Salerno n. 124/2024 e n. 174/2024) sono pari a:
 - ✓ Agropoli = € 4.370.114
 - ✓ Capaccio Paestum = € 5.904.305

 i costi riconosciuti ad Irpiniambiente, nei PEF approvati dai Comuni, per la stessa annualità sono pari a:
 - ✓ Ariano Irpino = € 2.984.566
 - ✓ Solofra = € 1.848.295

 e pertanto nettamente inferiori ai *"costi del servizio"* riportati nella tabella di cui innanzi.

Altra comparazione può farsi relativamente alla tariffa di conferimento presso l'impianto TMB di Avellino gestito da Irpiniambiente. In regione Campania tutti gli impianti TMB (STIR) sono gestiti

dalle società provinciali e sono stati individuati quali *impianti intermedi*, quindi soggetti a regolazione tariffaria.
Dal confronto, con le tariffe degli altri TMB è emerso quanto segue.
La tariffa massima di conferimento della frazione residuale presso il TMB (STIR) di Avellino, gestito da Irpiniambiente dal 2010 , è stata determinata con determinazione del Direttore Generale n. 187 del 11.12.2024 (la documentazione completa è stata trasmessa il 4.12.2024). La validazione ha comportato un sostanziale decremento della tariffa rispetto a quella praticata negli anni precedenti, passando da 220 €/t a **200,7 €/t** per l'anno 2024 e a **202,6** €/t per il 2025. La tariffa relativa alle annualità 2022 – 2023 non è stata oggetto di Regolazione in quanto la società non ha mai presentato la documentazione ed è l'unico impianto TMB della Regione Campania che non si è fatto validare la tariffa per il periodo 2022-2025. Infatti, a differenza degli altri STIR della Campania che hanno applicato una tariffa regolata, quella applicata da Irpiniambiente per le predette annualità, 2022-2023, è la più alta della Regione, come si può vedere dai prospetti che seguono:

- ✓ GISEC Spa (società provinciale Caserta)

Riepilogo generale	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Tariffa regolata - flussi minimi	202,67	206,11	209,62	213,18
Tariffa non regolata - flussi aggiuntivi (anno base 2021)	196,67	196,67	196,67	196,67
Tonnellate che pesano i flussi minimi	112.257	112.257	112.257	112.257
Tonnellate che pesano i flussi aggiuntivi	91.847	91.847	91.847	91.847
Tariffa media ponderata (Minimi + Aggiuntivi)	**199,97**	**201,86**	**203,79**	**205,75**

- ✓ EcoAmbiente Salerno, nel rispetto di quanto approvato dal Consiglio d'Ambito, ha applicato una tariffa di accesso all'impianto pari ad 168,71 €/ton per l'anno 2023 e pari ad 160,81 €/ton per il 2024;
- ✓ SAPNA s.p.a., nel 2023, aveva una tariffa pari a 190,00 €/t per i TMB di Tufino e Giugliano.

Per quanto riguarda i risultati attesi sulla qualità del servizio si rimanda all'Allegato 3.

Un'altra importante motivazione a supporto della scelta del modello di gestione in house è il livello di raccolta differenziata raggiunto nell'ATO Avellino. Fino a novembre 2023, circa l'80% della popolazione era gestita dalla società Irpiniambiente s.p.a. Nell'*Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania,* approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 375 del 25.07.2024, al paragrafo *5.2.1.1 Ambito Territoriale Ottimale Avellino*, si riporta quanto appresso:
"Il livello della raccolta differenziata (Tabella 5.18) nell'ATO Avellino risulta superiore rispetto a quello registrato, nel tempo, a livello regionale, con una percentuale di raccolta differenziata del 64% raggiunta già nel 2018. Nel 2022 si registra il raggiungimento dell'obiettivo di legge."

Un altro elemento comparativo per la scelta del modello di gestione in house, sono i dati disponibili nel Green book 2024 e precisamente:

- *Dal punto di vista della compagine societaria a livello nazionale prevale la presenza di operatori totalmente pubblici (39% in termini di abitanti serviti), le aziende quotate o controllate da società quotate a controllo pubblico coprono un territorio corrispondente al 16% degli abitanti, mentre le società miste, a capitale pubblico e privato, rappresentano il 13% della popolazione; complessivamente gli operatori a partecipazione pubblica servono il 68% degli abitanti serviti.*

- *A livello nazionale, gli affidamenti in house interessano il 35% degli abitanti, gli affidamenti a società quotate si attestano intorno al 9% così come gli affidamenti a società miste (9%), mentre le concessioni a terzi si attestano al 7%. Il 32% della popolazione è gestito da società con affidamento del servizio tramite gare d'appalto, le cui durate relativamente brevi causano un frequente ricambio della gestione del servizio.*
- *A livello geografico si osserva come gli affidamenti in house risultino quelli con le percentuali maggiori al Nord Est (43% della popolazione) e al Centro (47% della popolazione).* ***Le procedure di appalti, invece, risultano particolarmente presenti nelle aree meridionali dove riguardano il 51% della popolazione al Sud (percentuale che sale al 53% se si includono anche le gestioni in economia) e il 52% nelle Isole****.*

Inoltre

- *Analizzando la panoramica della distribuzione territoriale dei gestori, degli addetti e del fatturato nelle diverse macro-aree italiane, osserviamo come il Sud risulti essere l'area con la maggiore concentrazione di aziende (34%) e di lavoratori occupati (33%), contribuendo al 21% del fatturato totale. Nel Centro, invece, si trovano il 19% delle aziende che rappresentano il 15% degli occupati e il 17% del fatturato di settore. Nel Nord Est sono presenti il 19% delle imprese, che occupano il 21% della forza lavoro e generano il 29% del fatturato totale. Infine, nel Nord Ovest si registrano il 27% delle aziende, che contribuiscono al 34% del fatturato e impiegano il 31% degli occupati del settore.*
- *Dall'analisi della spesa media delle utenze tipo suddivise per area geografica, si osserva che i cittadini residenti al Sud (per tutte le utenze tipo) sono mediamente soggetti a una Tari più elevata rispetto alle altre aree geografiche (circa 175 euro, 301 euro e 377 euro per le tre tipologie di utenza).*

Pertanto, da un'analisi globale dei costi di gestione dei rifiuti a livello nazionale, emerge che al Sud le procedure di appalto sono particolarmente diffuse e la spesa media per i cittadini residenti è più elevata rispetto ad altre aree geografiche. Si deduce quindi che **i costi di gestione sono inferiori nelle zone dove prevalgono gli affidamenti in house.**

Discorso a parte, merita l'analisi di Benchmark ovvero di raffronto tra i risultati ottenuti dalla Irpiniambiente S.p.a. nel 2022 in comparazione con le principali variabili economiche e patrimoniali, raccolte dai bilanci di esercizio dell'anno 2022 di n. 439 aziende che compongono il campione di operatori monoutility oggetto dell'esame (Fonte del Campione Statistico - Sezione 3 ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE del GREEN BOOK 2024).

TABELLA 8.1

VALORI MEDI DELLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO PER DIMENSIONE [MONOUTILITY; ANNO 2022; MGL DI EURO]

	TOP	GRANDI	MEDIO GRANDI	MEDIE	PICCOLE	TOTALE
N° AZIENDE	19	27	66	104	223	439
VALORE DELLA PRODUZIONE	243.904	69.552	36.404	16.769	3.784	26.202
DI CUI RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI	228.142	65.885	34.195	15.897	3.484	24.603
COSTI DELLA PRODUZIONE	217.634	66.794	34.218	15.878	3.715	24.320
VALORE AGGIUNTO	106.162	26.520	15.711	7.846	1.553	11.235
COSTI DEL PERSONALE	60.434	19.536	10.677	5.603	1.130	7.324
EBITDA	43.391	5.871	4.321	1.832	350	3.500
EBIT	26.270	2.758	2.186	890	69	1.881
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	20.736	1.694	1.601	532	49	1.393

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni dati AIDA Bvd

TABELLA 8.2

VALORI MEDI DELLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO PER ATTIVITÀ [MONOUTILITY; ANNO 2022; MGL DI EURO]

	RACCOLTA	GESTIONE IMPIANTI	CICLO INTEGRATO	TOTALE
N° AZIENDE	231	134	74	439
VALORE DELLA PRODUZIONE	17.953	26.440	51.518	26.202
DI CUI RICAVI PER VENDITE E PRESTAZIONI	17.218	24.708	47.467	24.603
COSTI DELLA PRODUZIONE	17.382	21.988	50.202	24.320
VALORE AGGIUNTO	8.978	10.475	19.659	11.235
COSTI DEL PERSONALE	7.515	3.014	14.531	7.324
EBITDA	1.319	6.895	4.161	3.500
EBIT	571	4.452	1.316	1.881
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	367	3.142	1.431	1.393

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni dati AIDA Bvd

TABELLA 8.4

MEDIA DELLE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ

	RACCOLTA	GESTIONE IMPIANTI	CICLO INTEGRATO	TOTALE
ATTIVO	15.187	65.492	68.394	39.511
IMMOBILIZZAZIONI	5.534	40.800	37.733	21.726
DI CUI MATERIALI	4.393	25.454	22.087	13.804
ATTIVO CIRCOLANTE	9.332	24.340	30.033	17.403
DI CUI CREDITI	7.236	15.823	22.076	12.359
RATEI E RISCONTI ATTIVI	321	344	579	744
CREDITI VS SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	8	48	11
PASSIVO	15.187	65.492	68.394	39.511
PATRIMONIO	4.019	21.189	23.237	12.499
FONDO RISCHI E ONERI	850	11.434	7.929	5.274
FONDO TFR	739	493	1.547	800
DEBITI	9.086	31.535	34.329	20.193
RATEI E RISCONTI PASSIVI	493	842	1.352	744

Fonte: Utilitatis ed elaborazioni dati AIDA Bvd

Confrontando i valori medi delle principali voci di Conto Economico e Stato Patrimoniale relativi all'esercizio 2022 del campione di aziende analizzato nello studio GREEN BOOK 2024 (di cui alle precedenti tabelle) con i dati di Bilancio anno 2022 della società Irpiniambiente S.p.a., emerge

che i valori della società non risultano in linea con i dati medi economici/patrimoniali registrati dal campione analizzato (cfr. i valori del Patrimonio Netto e Utile d'esercizio).
Infatti:

- confrontando i dati registrati dalla società Irpiniambiente S.p.a. con quelli relativi al Campione Aziende Media totale Green Book 2024, si rileva che:
 - Patrimonio Netto Irpiniambiente S.p.a. € 261.816
 - Patrimonio Netto Campione € 12.499.000

nonché

 - Perdita esercizio 2022 Irpiniambiente S.p.a. - € 4.320.917
 - Utile esercizio 2022 Campione € 1.393.000

- confrontando i dati registrati dalla società Irpiniambiente S.p.a. con quelli relativi al Campione Aziende **Raccolta** Green Book 2024, si rileva che:
 - Patrimonio Netto Irpiniambiente S.p.a. € 261.816
 - Patrimonio Netto Campione € 4.019.000

nonché

 - Perdita esercizio 2022 Irpiniambiente s.p.a. - € 4.320.917
 - Utile esercizio 2022 Campione € 367.000

- confrontando i dati registrati dalla società Irpiniambiente S.p.a. con quelli relativi al Campione Aziende **Ciclo Integrato** Green Book 2024, si rileva che:
 - Patrimonio Netto Irpiniambiente S.p.a. € 261.816
 - Patrimonio Netto Campione € 23.237.000

nonché

 - Perdita esercizio 2022 Irpiniambiente s.p.a. - € 4.320.917
 - Utile Esercizio 2022 Campione € 1.431.000

- confrontando i dati registrati dalla società Irpiniambiente S.p.a. con quelli relativi al Campione Aziende **Medio Grandi e Medie** Green Book 2024, si rileva che:
 - Perdita esercizio 2022 Irpiniambiente s.p.a. - € 4.320.917
 - Utile esercizio 2022 Campione Medio Grandi € 1.601.000
 - Utile esercizio 2022 Campione Medio € 532.000

Un altro aspetto da considerare attentamente è la salvaguardia ambientale. Come riportato nell'articolo de "Il Mattino" del 31 marzo 2020 (allegato 7), durante un periodo in cui tutte le attività industriali nell'area di Pianodardine – Avellino erano chiuse, ad eccezione dell'impianto STIR (TMB), si osservò che le acque del fiume Sabato erano *tornate terse*. Questo dimostra che con il gestore pubblico la salvaguardia ambientale è sempre garantita.

Quale ultimo elemento, ma non per importanza, da considerare sono le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Campania e per meglio esplicitare il concetto, si riporta uno stralcio della Relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta, doc. XXIII n. 19 (allegato 8).

"7. Il ciclo dei rifiuti nella provincia di Avellino

Premessa

L'approfondimento della provincia di Avellino è stato effettuato nell'ambito delle missioni effettuate in Campania, nel corso delle quali sono stati auditi i rappresentanti istituzionali della provincia.

Dalla data di cessazione della fase emergenziale nel settore dei rifiuti, avvenuta il 31 dicembre 2009, la provincia di Avellino, alla luce delle disposizioni normative in vigore, ha avviato la gestione del sistema di raccolta, recupero e

smaltimento dei rifiuti urbani sull'intero territorio provinciale mediante la costituzione della società provinciale « Irpiniambiente SpA » a totale capitale pubblico.

…

Per quanto attiene la problematica relativa al contrasto delle infiltrazioni malavitose, la scelta della costituzione di una società con capitale interamente pubblico già costituisce, di per sé, una linea invalicabile per l'ingresso di eventuali soggetti terzi appartenenti al mondo della criminalità.

…

Le attività della società provinciale IrpiniAmbiente, improntate alla massima trasparenza amministrativa, hanno prodotto fino ad oggi una barriera verso eventuali azioni di permeazione nel ciclo provinciale dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali.

In data 7 giugno 2011 è stato audito l'assessore all'ambiente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, in merito alla costituzione della società IrpiniaAmbiente a totale capitale pubblico:

« Nel novembre 2009, come provincia abbiamo scelto all'unanimità in Consiglio provinciale di varare una società a totale capitale pubblico con unico socio la provincia di Avellino, che si occupasse sia della raccolta differenziata, sia della gestione dello smaltimento dei rifiuti.

….. La società, ha proseguito l'assessore, è amministrata da un amministratore unico che è un generale dei Carabinieri in pensione, che è stato anche responsabile dei NOE, e questo voleva essere un motivo in più di non interferenza della politica rispetto alla gestione della società. ….

…. Si rappresenta, infine, che sia l'Azienda sanitaria locale Avellino sia il dipartimento provinciale dell'ARPAC hanno comunicato di non aver redatto rapporti né effettuato studi di carattere epidemiologico in ordine all'impatto degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani sulla salute.

7.2. Dichiarazioni rese dal prefetto e dal questore di Avellino

La prima questione affrontata con il prefetto è quella relativa alla presenza della criminalità, comune o organizzata, nel settore dei rifiuti nella provincia di Avellino.

Ebbene, secondo quanto riferito dal prefetto e dal questore, ad Avellino questo tipo di fenomeno non è stato finora registrato, nonostante un continuo e costante monitoraggio.

7.3. Illeciti connessi al ciclo dei rifiuti

Secondo quanto riferito sia dal prefetto che dal questore di Avellino, sul territorio provinciale non si registrano infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti.

7.4. Considerazioni di sintesi

La provincia di Avellino indubbiamente rappresenta una realtà diversa dalla altre realtà campane in merito alla gestione dei rifiuti, in quanto, se si escludono le problematiche comuni a tutte le province concernenti l'assorbimento dei lavoratori degli ex consorzi nella nuova società provinciale, non si registrano fenomeni di illeceità significativi.

Le ragioni sono da ricondurre alla scarsa densità abitativa del territorio, al non rilevante quantitativo di rifiuti prodotti e, secondo anche quanto riferito dai soggetti auditi, dalla sussistenza di appalti economicamente poco appetibili.

I problemi, dunque, che riguardano la provincia in esame non sono endogeni, ma possono provenire dai territori limitrofi, caratterizzati perennemente da situazioni di emergenza.

In un simile contesto è dunque possibile che il territorio di Avellino possa essere illecitamente sfruttato dalle organizzazioni criminali per lo smaltimento illecito dei rifiuti sicché non può considerarsi una zona franca né immune da penetrazioni della criminalità organizzata e non."

Tanto si doveva.

il Direttore Generale
ing. Annarosa Barbati